



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 15/GST del 15 dicembre 2023

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 2/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 2/12/2023 VIRTUS AV. S.STEFANO 2013 - POL. S.ANTONIO ABATE 1971

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visti: a) il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società Pol. S. Antonio Abate 1971 con cui è stata censurata l'illegittima sospensione definitiva della gara in epigrafe; letti: b) il preannuncio e il reclamo incidentali proposti dalla Società Virtus Av. Santo Stefano 2013 con cui, la predetta società denunciava le aggressioni subite dai propri sostenitori da parte dei supporters avversari e premessa la legittimità della precitata sospensione, ha chiesto addebitarsi le circostanze scatenanti la stessa alla società Pol. S. Antonio Abate 1971, chiedendo l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara (con il punteggio di 3/0 in proprio favore); effettuata la necessaria istruttoria va, in via preliminare, dichiarata l'inammissibilità del reclamo sub a) della Pol. S. Antonio Abate 1971 alla luce della incapienza del conto societario sul quale è stato chiesto l'addebito del contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Sul punto si richiama il costante, consolidato orientamento di questo G.S., dal quale non si rinvergono ragioni per discostarsi, a mente del quale "la capienza del conto, infatti, è condizione necessaria per l'ammissibilità dell'impugnativa innanzi a questo GST (giusta CU di questo C.R. Campania n. 1 del 7/1/2021"; quanto all'esame del ricorso sub b) va rilevato, sul punto, che alla luce dei chiarimenti forniti dal ddg (domandati da questo G.S. proprio in seguito alle deduzioni della reclamante) si rileva che lo stesso inequivocabilmente ha dichiarato di aver invitato "le squadre a riprendere il gioco essendo la situazione rientrata ma il capitano della Virtus mi chiedeva di attendere per confrontarsi con la sua squadra () all'esito del confronto () mi confermava che non c'erano le condizioni psicologiche ed ambientali per proseguire. A quel punto ne prendevo atto e chiedevo allo stesso di redigere dichiarazione" poi allegata al referto di gara. Inoltre, il medesimo ddg ha precisato che le forze dell'ordine sono giunte sul posto circa 15 minuti dopo la sospensione della gara e "in quel momento il capitano della Virtus Avellino aveva già firmato la dichiarazione allegata al referto. Facendogli presente dell'arrivo delle forze dell'ordine, loro non cambiavano la propria decisione, dicendo quindi di non voler continuare la partita"; ne consegue che - a giudizio (insindacabile, a rigore di regolamento) del ddg - sussistevano le condizioni per proseguire la gara e, pertanto, illegittimo è stato l'abbandono del terreno di gioco d parte della Virtus Av. Santo Stefano 2013. Ne deriva l'infondatezza del reclamo proposto; pertanto, nel rigettare il reclamo di cui al punto b) va inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Virtus Av. Santo Stefano 2013 P.Q.M. il Sostituto Giudice Sportivo dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera, sulla scorta delle superiori considerazioni in fatto e diritto: a) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Pol. S. Antonio Abate 1971; b) di rigettare il reclamo proposto della Virtus Av. Santo Stefano 2013; c) in applicazione del combinato disposto art.53 comma 2 N.O.I.F. ed art 10 C.G.S. infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della società Pol. S. Antonio Abate 1971; dispone altresì la penalizzazione di 1 pt in classifica nonché l'ammenda di euro 300,00 quale prima rinuncia; d) considerato quanto riferito all'interno del reclamo della società Virtus Avellino, tenuto conto del riscontro oggettivo emerso dal rapporto del ddg e dalle sue precisazioni infligge alla società Pol. S. Antonio Abate 1971 la sanzione delle prossime tre gare interne a porte chiuse (con effetto immediato), incamera i contributi d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo

Avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

VIRTUS AV. S.STEFANO 2013

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

VIRTUS AV. S.STEFANO 2013 1

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:

POL. S.ANTONIO ABATE 1971 3 gare

AMMENDA

Euro 300,00 VIRTUS AV. S.STEFANO 2013

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 2/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 2/12/2023 LACCO AMENO 2013 - REAL VIRTUS BAI A 1947

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo con cui la Società ASD Lacco Ameno 2013 "reclama la posizione irregolare del calciatore Lucignano Gennaro nato il 29/08/1998" in quanto squalificato al momento della disputa della gara in epigrafe; ritualmente evocata, la reclamata Real Virtus Baia 1947 ha presentato memorie difensive con cui ha contestato l'avverso dedotto; effettuati i necessari approfondimenti istruttori va, preliminarmente, ricordato che a norma dell'art. 21, comma 1, CGS "le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2"; letti i CC.UU. di questo C.R. Campania, nn. 155 del 04/05/2023 e 162 del 18/05/2023 è stato riscontrato un errore materiale: il calciatore in questione, infatti, è stato riportato all'interno dei predetti CC.UU. - adottati nella fase play off del campionato di promozione - per due volte in "ammonizione diffida", dovendo, invece, essere squalificato per recidiva in ammonizione infr. con il secondo C.U. n. 162 del 18/05/2023 (gara Cimitile – Rione Terra); dalla lettura dei successivi comunicati ufficiali non risultano pubblicazioni di errata corrige e, pertanto, la stessa va disposta con la presente decisione P.Q.M. il Sostituto Giudice Sportivo dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera, sulla scorta delle superiori considerazioni in fatto e diritto: a) rigetta il reclamo proposto dalla Società Lacco Ameno 2013 e, per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 0/0 e conferma i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo CU; b) sussistendo giusti motivi, dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva; c) in virtù dell'errata corrige sopra disposta, il calciatore in parola è da considerarsi, a tutti gli effetti, come squalificato per una gara effettiva per recidiva in ammonizioni.

Il Sostituto Giudice Sportivo

Avv. Marco Cardito

Pubblicato in NAPOLI il 15 dicembre 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**